

REDDITO di CITTADINANZA e PENSIONE di CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà.

➡ Per i nuclei familiari composti esclusivamente **da componenti di età pari o superiore a 67 anni, il RdC assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.**

Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza sono istituiti a decorrere dal mese di aprile 2019.

Requisiti per accedere al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza

Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso **cumulativamente**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

■ Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno del componente richiedente il RdC

- Possesso della cittadinanza italiana o dell'UE;
oppure un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.

■ Requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare

- Un valore ISEE inferiore a 9.360 euro
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000
- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo

- Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1).

➡ **La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di Cittadinanza.**

In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

■ **Requisiti riferiti al godimento di beni durevoli del nucleo familiare**

- Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta; oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
- Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Annotazioni

- **Non hanno diritto** al RdC i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie (nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni), fatte salve le dimissioni per giusta causa
- Il RdC è **compatibile** con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi).

Ai fini del RdC, il **nucleo familiare** è così definito:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.